

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1427)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1965 (V. Stampato n. 1724)

d'iniziativa del deputato DAL CANTON Maria Pia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 novembre 1965*

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie
in favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, hanno vigore, con effetto dal 1° gennaio 1965, fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.